



COMMISSIONE  
EUROPEA

ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE  
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA  
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 16.3.2012  
JOIN(2012) 7 final

2012/0067 (NLE)

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran**

## RELAZIONE

1. Il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dall'UE all'Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna.
2. Le misure adottate con il regolamento (UE) n. 961/2010 rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre le misure adottate con il regolamento (UE) n. 359/2011 rispecchiano le sue preoccupazioni per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran.
3. La Commissione e l'Alta Rappresentante propongono di inserire nel regolamento (UE) n. 359/2011 il divieto relativo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna in quanto si tratta di una misura dettata principalmente dalle preoccupazioni del Consiglio per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran.
4. Si propone pertanto di inserire nel regolamento (UE) n. 359/2011 una misura che vieti la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dall'UE all'Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna. Parallelamente la Commissione e l'Alta Rappresentante propongono un nuovo regolamento che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 961/2010, in cui la suddetta misura contro la repressione interna è soppressa.
5. Visto il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran, la decisione 2012/.../PESC del Consiglio prevede una misura supplementare, ossia il divieto di esportare apparecchiature destinate ad essere usate dal regime iraniano per il controllo delle telecomunicazioni.
6. Poiché la misura in questione rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
7. Occorre inoltre aggiornare l'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, in cui sono elencate le autorità competenti cui sono conferite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso, in base alle ultime informazioni fornite dagli Stati membri in merito all'identificazione delle autorità competenti.
8. L'Alta Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di porre in essere tali misure mediante un regolamento basato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta congiunta dell'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007<sup>2</sup> vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dall'Unione europea all'Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna.
- (2) Le misure adottate con il regolamento (UE) n. 961/2010 rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre le misure adottate con il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran<sup>3</sup> rispecchiano le sue preoccupazioni per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran.
- (3) Il divieto relativo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna è una misura dettata principalmente dalle preoccupazioni del Consiglio per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran e deve pertanto essere inserito nel regolamento (UE) n. 359/2011.

---

<sup>1</sup> GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

<sup>2</sup> GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011. Al tempo stesso, il regolamento (UE) n. 961/2010 sarà sostituito da un nuovo regolamento consolidato che non comprende la suddetta misura volta a prevenire la repressione interna.
- (5) Vista la gravità della situazione dei diritti umani in Iran, la decisione 2012/.../PESC del Consiglio prevede una misura supplementare, ossia il divieto di esportare apparecchiature destinate ad essere usate dal regime iraniano per il controllo delle telecomunicazioni.
- (6) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (7) Occorre inoltre aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 359/2011, in cui sono elencate le autorità competenti cui sono conferite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso, in base alle ultime informazioni fornite dagli Stati membri in merito all'identificazione delle autorità competenti.
- (8) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 359/2011 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente articolo 1 bis:

#### *“Articolo 1 bis*

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di dette attrezzature ovvero per la fornitura della

relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;

- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c).”

(2) È inserito il seguente articolo 1 ter:

*“Articolo 1 ter*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato IV, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato II.
2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web di cui all'allegato II, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati a controlli o intercettazioni da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese e delle agenzie dell'Iran, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Iran.
3. L'allegato IV elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall'autorizzazione.”

(3) È inserito il seguente articolo 1 quater:

*“Articolo 1 quater*

1. È vietato:
  - a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato IV, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato IV o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato IV;
  - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all'allegato IV a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per uso in Iran;
  - c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici,

alle imprese e alle agenzie dell'Iran o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto, e

- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c),

a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione sulla base dell'articolo 1 ter, paragrafo 2.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per "controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet" si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie e i software elencati nell'allegato IV, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa."

- (4) Il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato III.  
(5) Il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.  
(6) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
[...]

## **ALLEGATO I**

Il testo seguente è aggiunto come allegato III al regolamento (UE) n. 359/2011:

### ***“ALLEGATO III***

#### **Elenco del materiale di cui all’articolo 1 bis che potrebbe essere usato per la repressione interna**

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
  - 1.1 armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari;
  - 1.2 munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;
  - 1.3 congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.
2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.
3. Veicoli:
  - 3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
  - 3.2 veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;
  - 3.3 veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;
  - 3.4 veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;
  - 3.5 veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;
  - 3.6 componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

*Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.*

*Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine “veicoli” include i rimorchi.*
4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
  - 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi

componenti appositamente progettati, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

- 4.2 cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;
- 4.3 altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:
  - a. amatolo;
  - b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);
  - c. nitroglicole;
  - d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
  - e. cloruro di picrile;
  - f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

- 5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;
- 5.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframezzazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

*Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:*

- *le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;*
- *le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.*

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.
7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
8. Filo spinato tagliente.
9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.”

## ALLEGATO II

Il testo seguente è aggiunto come allegato IV al regolamento (UE) n. 359/2011:

### *“ALLEGATO IV*

#### **Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 1 ter e 1 quater**

##### **Nota generale**

Fatto salvo il contenuto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

- (a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio<sup>4</sup> o nell'elenco comune delle attrezzature militari o
- (b) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
  - i) al banco;
  - ii) per corrispondenza;
  - iii) mediante transazione elettronica o
  - iv) su ordinazione telefonica o
- (c) software che sono di pubblico dominio.

Le categorie A, B, C, D e E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Per “apparecchiature, tecnologie e software” ai sensi dell'articolo 1 ter si intende quanto segue:

##### A. Elenco delle apparecchiature

- apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti
- apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati
- apparecchiature di controllo delle radiofrequenze
- apparecchiature di interferenze di reti e satelliti

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

- apparecchiature di infezione a distanza
  - apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale
  - apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI<sup>5</sup>, MSISDN<sup>6</sup>, IMEI<sup>7</sup> e TMSI<sup>8</sup>
  - apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS<sup>9</sup>, GSM<sup>10</sup>, GPS<sup>11</sup>, GPRS<sup>12</sup>, UMTS<sup>13</sup>, CDMA<sup>14</sup> e PSTN<sup>15</sup>
  - apparecchiature di intercettazione e controllo DHCP<sup>16</sup>, SMTP<sup>17</sup> e GTP<sup>18</sup>
  - apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica
  - apparecchiature forensi a distanza
  - apparecchiature di motori di trattamento semantico
  - apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici
  - apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard
- B. Non utilizzato
- C. Non utilizzato
- D. “Software” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzo” delle apparecchiature specificate sopra in A.

---

<sup>5</sup> IMSI sta per “International Mobile Subscriber Identity” (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS.

<sup>6</sup> MSISDN sta per “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile). È un numero unico per l’identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l’abbonato.

<sup>7</sup> IMEI sta per “International Mobile Equipment Identity” (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN.

<sup>8</sup> TMSI sta per “Temporary Mobile Subscriber Identity” (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell’identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

<sup>9</sup> SMS sta per “Short Message System” (servizio di messaggi brevi).

<sup>10</sup> GSM sta per “Global System for Mobile Communications” (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

<sup>11</sup> GPS sta per “Global Positioning System” (sistema di localizzazione globale via satellite).

<sup>12</sup> GPRS sta per “General Package Radio Service” (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

<sup>13</sup> UMTS sta per “Universal Mobile Telecommunication System” (sistema universale di comunicazioni mobili).

<sup>14</sup> CDMA sta per “Code Division Multiple Access” (accesso multiplo a divisione di codice).

<sup>15</sup> PSTN sta per “Public Switch Telephone Networks” (rete telefonica pubblica commutata).

<sup>16</sup> DHCP sta per “Dynamic Host Configuration Protocol” (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

<sup>17</sup> SMTP sta per “Simple Mail Transfer Protocol” (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

<sup>18</sup> GTP sta per “GPRS Tunneling Protocol” (protocollo di tunneling per GPRS).

E. “Tecnologie” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzo” delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato solo nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di “sistemi di intercettazione e controllo di internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari”.

Ai fini del presente allegato, per “controllo” si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.”

### **Allegato III**

L'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 è sostituito dal testo seguente:

#### ***“Allegato II***

#### **Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea**

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

[http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones\\_%20Internacionales.aspx](http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx)

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

<http://www.esteri.it/UE/deroghe.html>

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

<http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf>

MALTA

[http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\\_monitoring.asp](http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp)

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id=12750&LNG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=)

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3>

SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\\_politika\\_in\\_mednarodno\\_pravo/zunanja\\_politika/mednarodna\\_varnost/omejevalni\\_ukrepi/](http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/)

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

[www.fco.gov.uk/competentauthorities](http://www.fco.gov.uk/competentauthorities)

**Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea**

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu) ”